



Novità modello 730/2013: come cambiano le modalità di compilazione della dichiarazione

a cura di Carlo Cavalleri e Sergio Deangelis – Consulenti del Lavoro in Genova

Da una prima valutazione generale, possiamo affermare che la dichiarazione dei redditi 2013, per quanto concerne struttura e contenuti, non presenta molte novità rispetto al modello 730/2012. L'Amministrazione Finanziaria ha voluto dunque proseguire lungo la strada già tracciata negli anni precedenti, che ha prodotto importanti risultati in termini di semplificazione dichiarativa. A tal proposito trova ulteriore conferma la gestione telematica dei modelli 730/4, con la possibilità per i sostituti di imposta di inviare la comunicazione per la ricezione telematica dei dati entro il 31 marzo 2013.

Volendo entrare nel particolare possiamo dire che le modifiche riguardano quasi esclusivamente alcuni campi del modello e le relative istruzioni per la compilazione, di cui si fa una sintetica rassegna di seguito, attraverso un esame delle principali novità, le quali possono essere ricondotte in gran parte all'impatto avuto dalla nuova imposta sugli immobili, IMU, sui redditi fondiari prodotti da terreni e fabbricati non locati. Proprio il rapporto tra IMU e Imposta sui redditi è stato oggetto di una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, [C.M. n.5/E dell'11 marzo 2013](#), con il quale si sono offerti importanti chiarimenti in merito.

Ulteriori novità interessano anche altri quadri della dichiarazione dei redditi 2013, le quali, tuttavia, non portano ad alcuno stravolgimento dell'impianto dichiarativo, che, nella sua struttura portante, rimane pressoché inalterato rispetto agli anni precedenti.

Di seguito analizzeremo gli effetti delle novità 2013, andando a vedere in concreto come variano le modalità di compilazione della dichiarazione.

QUADRO A – REDDITI DEI TERRENI

Per l'anno 2012 non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, poiché sostituite dall'IMU.

ATTENZIONE: l'effetto sostitutivo riguarda il solo reddito dominicale, mentre il reddito agrario continuerà ad essere assoggettato alle imposte sui redditi ordinarie.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI				(importi in Euro)			Modello N. 1			
	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE AFFITTO REGIME VINCOL.	CASI PAR.	CON-TIN.	ES. IMU	C.DIR. IAP
				GIORNI	QUOTA %					
A1										
A2										
A3										

ESEMPIO

Contribuente proprietario al 100%, per l'intero periodo d'imposta, di un terreno i cui redditi immobiliari sono i seguenti:

↘ reddito dominicale € 250,00;

↘ reddito agrario € 300,00.

Il terreno non è stato affittato per l'intero anno.

Vediamo come andrà compilato il Quadro A – REDDITO DEI TERRENI sulla base delle nuove disposizioni in materia di IMU.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI (importi in Euro) Modello N. 1										
	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	GIORNI	POSSESSO QUOTA %	CANONE AFFITTO REGIME VINCOL.	CASI PAR.	CON-TIN.	ES. IMU	C.DIR. IAP
A1	250	1	300	365	100,00					
A2										
A3										

Se a livello di quadro A non cambia nulla, l'impatto delle nuove disposizioni si vedrà sul 730/3, per cui:

CONIUGE DICHIARANTE			
RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	.00	.00
2	REDDITI AGRARI	510,00	.00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.00	.00

REDDITO AGRARIO IMPONIBILE:

$$\text{REDDITO AGRARIO} * 1,70 * (\text{GG POSSESSO}/365) * \% \text{ POSSESSO} = \text{€ } 510,00$$

Nella determinazione del reddito fiscale del contribuente si terrà conto del solo reddito agrario; il reddito dominicale non rientra nel computo del reddito imponibile, poiché l'Irpef relativa è sostituita dal pagamento IMU.

Per i terreni affittati continua ad essere dovuta sia l'IMU che l'Irpef. Così come continueranno ad essere assoggettati ad Irpef i terreni non affittati per i quali è prevista l'esenzione dall'IMU (ad esempio, terreni agricoli, anche incolti, siti nelle aree montane e di collina). Da qui l'introduzione della **nuova colonna 9 "Esenzione IMU"**. In questi casi, barrando la colonna 9, nel prospetto di liquidazione 730/3, ai fini della determinazione del reddito imponibile, si terrà conto anche del reddito dominicale.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI (importi in Euro) Modello N. 1										
	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	GIORNI	POSSESSO QUOTA %	CANONE AFFITTO REGIME VINCOL.	CASI PAR.	CON-TIN.	ES. IMU	C.DIR. IAP
A1	250	1	300	365	100,00				X	
A2										
A3										

REDDITO DOMINICALE IMPONIBILE:

$$\text{REDDITO DOMINICALE} * 1,8 * (\text{GG POSSESSO}/365) * \% \text{ POSSESSO} = \text{€ } 450,00$$

REDDITO AGRARIO IMPONIBILE:

$$\text{REDDITO AGRARIO} * 1,70 * (\text{GG POSSESSO}/365) * \% \text{ POSSESSO} = \text{€ } 510,00$$

CONIUGE DICHIARANTE			
RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	450,00	.00
2	REDDITI AGRARI	510,00	.00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.00	.00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	.00	.00
5	ALTRI REDDITI	.00	.00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	.00	.00

Nel caso in cui il terreno sia posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, andrà barrata la **colonna 10 "Coltivatore diretto o IAP"**. In conseguenza di ciò, per il calcolo dell'acconto 2013, come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2013, i redditi dominicale e agrario saranno rivalutati forfettariamente di un ulteriore 5%, anziché del 15% come

previsto per la generalità dei terreni. Tale rivalutazione, valida solo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, entrerà a pieno regime per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015.

È opportuno sottolineare che l'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione attualmente prevista (80% per il reddito dominicale e 70% per quello agrario).

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI (importi in Euro) Modello N. 1										
	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	GIORNI	POSSESSO QUOTA %	CANONE AFFITTO REGIME VINCOL.	CASI PAR.	CON-TIN.	ES. IMU	C.DIR. IAP
A1	250	1	300	365	100,00					X
A2										
A3										

QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI

Anche per quanto concerne il quadro B, come per il quadro A, al fine di adeguare la dichiarazione dei redditi alla normativa IMU, sono state introdotte alcune novità, in particolare la **nuova colonna 12, "Esenzione IMU"**.

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI (importi in Euro) Modello N. 1												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA												
N.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO GIORNI	QUOTA %	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PART.	CON-TIN.	COD. COM.	IMU DOVUTA 2012	CEDOL. SECCA	ES. IMU
B1												
B2												
B3												
B4												

Come per i terreni, anche per i fabbricati non locati (utilizzo 2, colonna 2) non sono dovute l'imposta sul reddito e le relative addizionali, in virtù dell'effetto sostitutivo IMU. Rientrano in questa casistica anche gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e quelli destinati a uso promiscuo da parte del professionista.

ESEMPIO

Vediamo il caso di un contribuente proprietario unico, per tutto il periodo di imposta, di un immobile tenuto a disposizione per l'intero anno, la cui rendita catastale ammonta a € 500,00.

dichiarazioni mod.730/2013 - Dichiarante: DEANGELIS SERGIO COSIMO - Quadro B - pag. 4/14												
QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI (importi in Euro) Modello N. 1												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA												
N.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO GIORNI	QUOTA %	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PART.	CON-TIN.	COD. COM.	IMU DOVUTA 2012	CEDOL. SECCA	ES. IMU
B1	500	2	365	100,00								
B2												
B3												

Come abbiamo già detto il pagamento dell'IMU rende il reddito del fabbricato di cui sopra, non imponibile ai fini Irpef, come si può vedere nel prospetto di liquidazione sotto riportato.

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	.00	.00
2	REDDITI AGRARI	.00	.00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.00	.00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	.00	.00
5	ALTRI REDDITI	.00	.00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	.00	.00

Tuttavia il soggetto che presta assistenza fiscale è tenuto comunque ad indicare nel prospetto di liquidazione, sezione "Altri dati" - riga 147, l'ammontare dei redditi fondiari

non imponibili. Questo poiché tale dato potrà essere tenuto in considerazione con riferimento a talune prestazioni previdenziali e assistenziali.

REDDITO FONDIARIO:

$$\text{RENDITA CATASTALE} * 1,05 * (\text{GG POSSESSO}/365) * \% \text{ POSSESSO} * 4/3 = \text{€} 700,00$$

		Anno	Tot.credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato
145	Crediti per imposte pagate all'estero	DICHIARANTE	,00		,00		,00
146		CONIUGE DIC.	,00		,00		,00
147	REDDITI FONDIARI NON IMPONIBILI				700,00	,00	
148	REDDITO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE				,00	,00	

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

Quanto appena detto, ai fini della compilazione della riga 147, è valido anche per i terreni non locati per i quali si paga l'IMU. Pertanto l'eventuale reddito dominicale non imponibile andrà comunque qui indicato.

Nel caso in cui l'immobile risulti essere esente da IMU andrà barrata la nuova colonna 12 e sul reddito fondiario andranno calcolate l'Irpef e le addizionali regionali e comunali.

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI (importi in Euro) Modello N. 1												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA												
N.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO GIORNI	QUOTA %	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PART.	CON-TIN.	COD. COM.	IMU DOVUTA 2012	CEDOL. SECCA	ES. IMU
B1	500	2	365	100,00								X
B2												
B3												

REDDITO FONDIARIO:

$$\text{RENDITA CATASTALE} * 1,05 * (\text{GG POSSESSO}/365) * \% \text{ POSSESSO} * 4/3 = \text{€} 700,00$$

RIEPILOGO DEI REDDITI			DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI		,00	,00
2	REDDITI AGRARI		,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		700,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		,00	,00
5	ALTRI REDDITI		,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		,00	,00
CALCOLO REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTA LORDA			DICHIARANTE	CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO		700,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI		,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE		700,00	,00
15	COMPENSI PER ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE		,00	,00
16	IMPOSTA LORDA		161,00	,00

Veniamo all'introduzione dei **nuovi codici di utilizzo**.

Nel caso in cui l'immobile venga utilizzato in parte come abitazione principale e in parte venga concesso in locazione, nella **colonna 2** andrà indicato il **codice 11 o il codice 12, a seconda che la locazione avvenga, rispettivamente, in regime di libero mercato o a canone concordato**.

In tali situazioni vige la regola generale di tassazione prevista per gli immobili locati, per cui sarà imponibile l'importo più elevato tra la rendita catastale rivalutata e il canone di affitto indicato in colonna 6, a cui si applicheranno le regole generali previste per le diverse modalità di locazione (canone concordato o libero mercato).

Naturalmente anche in questo caso il contribuente ha potuto optare per il pagamento della cedolare secca. In conseguenza di ciò andrà barrata la colonna 11 "cedolare secca".

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI (importi in Euro) Modello N. 1												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA												
N.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO GIORNI	QUOTA %	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PART.	CON-TIN.	COD. COM.	IMU DOVUTA 2012	CEDOL. SECCA	ES. IMU
B1	500		11	365	100,00	1	5.000				X	
B2												
B3												
B4												

Infine è stata introdotta una nuova modalità di tassazione per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. Il reddito dei fabbricati di interesse storico sarà costituito dal maggior importo tra la rendita catastale rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel caso in cui si sia optato per la tassazione ordinaria nella colonna 5 "Codice Canone" andrà indicato il nuovo codice 4, in tal modo nella colonna 6 si indicherà il 65% del canone di locazione percepito e nella colonna 1 la Rendita catastale ridotta del 50%.

QUADRO C – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Nel quadro C, redditi di lavoro dipendente, è stata inserita una nuova casella - "Rientro in Italia" - da barrare per poter usufruire delle agevolazioni previste per il rientro in Italia da parte dei lavoratori dipendenti che si trovano all'estero e dei docenti e ricercatori che siano non occasionalmente residenti all'estero.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Modello N. 1									
SEZ. I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
Rientro in Italia									
	TIP. RED.	INDET. / DETER.	REDDITO	IRPEF RITENUTE	GIORNI	ADD.REG. RITENUTE	ADDIZ.LE COMUN. 2012 RIT.ACC.	RIT.SALDO	ADD.LE COM.2013 RIT.ACC.
C1									
C2									
C3									

In presenza dei requisiti previsti dalla L. n.238/10, inserendo il codice 1 nella casella sopra citata, il reddito di lavoro dei lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero concorrerà alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici, 30% per i lavoratori.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Modello N. 1									
SEZ. I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
1 Rientro in Italia									
	TIP. RED.	INDET. / DETER.	REDDITO	IRPEF RITENUTE	GIORNI	ADD.REG. RITENUTE	ADDIZ.LE COMUN. 2012 RIT.ACC.	RIT.SALDO	ADD.LE COM.2013 RIT.ACC.
C1									
C2									
C3									

Ipotizziamo il caso di una lavoratrice che si trovi nella situazione sopra indicata: reddito conseguito nel 2012 di € 16.000,00.

Nelle annotazioni del CUD, codice BM (sia per i lavoratori che per le lavoratrici) è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito se l'agevolazione è stata riconosciuta oppure la quota non imponibile se il sostituto non ha operato l'abbattimento. Solo in questo ultimo caso nei righi da C1 a C3 occorre riportare il reddito da lavoro dipendente nella misura ridotta data dalla differenza tra il punto 1 del CUD e quanto indicato nelle annotazioni CUD con il codice BM. Nel nostro caso tale importo ammonterebbe a € 3.200,00.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Modello N. 1										
SEZ. I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										
1 Rientro in Italia										
	TIP. RED.	INDET. / DETER.	REDDITO	IRPEF RITENUTE	GIORNI	ADD.REG. RITENUTE	ADDIZ.LE COMUN. 2012 RIT.ACC.	RIT.SALDO	ADD.LE COM.2013 RIT.ACC.	
C1	2	1	3.200		365					
C2										
C3										
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)						Lavoro dipendente	365	Pensione	0

Nel caso di un **lavoratore**, il reddito prodotto sarebbe imponibile nella misura del 30%. Con riferimento alla situazione prima descritta, € 16.000,00, l'imponibile da indicare in dichiarazione ammonterebbe a € 4.800,00.

dichiarazioni mod.730/2013 - Dichiarante: DEANGELIS SERGIO COSIMO - Quadro C - pag. 6/14									
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									Modello N. 1
SEZ.I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									1 Rientro in Italia
	TIP. RED.	INDET./ DETER.	REDDITO	IRPEF RITENUTE	GIORNI	ADD.REG. RITENUTE	ADDIZ.LE COMUN. 2012 RIT.ACC.	RIT.SALDO	ADD.LE COM.2013 RIT.ACC.
C1	2	1	4.800		365				
C2									
C3									

Qualora a barrare la casella, inserendo il codice 2, siano docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all'estero che abbiano svolto la loro attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università, per almeno due anni continuativi e che alla data di entrata in vigore del D.L. n.185/08 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia, i redditi relativi concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%.

Sempre con riferimento agli stessi dati precedentemente riportati, € 16.000,00 di reddito per il 2012, il reddito imponibile sarà di € 1.600,00.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
SEZ.I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									Modello N. 1
									2 Rientro in Italia
	TIP. RED.	INDET./ DETER.	REDDITO	IRPEF RITENUTE	GIORNI	ADD.REG. RITENUTE	ADDIZ.LE COMUN. 2012 RIT.ACC.	RIT.SALDO	ADD.LE COM.2013 RIT.ACC.
C1	2	1	1.600		365				
C2									
C3									

Quanto detto in precedenza relativamente ai dati riportati nel CUD, vale anche per i ricercatori, con l'unica differenza del codice riportato nelle annotazioni; non più il codice BM, ma il codice **BC**.

Un'ulteriore novità riguarda la previsione di un **nuovo codice - codice 4** - da inserire nella colonna 1 "Tipologia di reddito", da indicare per i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da persone residenti in Italia.

Tale tipologia di reddito è soggetta ad esenzione dall'imposta sul reddito nei limiti di una franchigia che ammonta a € **6.700,00**. La quota esente trova descrizione nelle annotazioni del CUD, per cui non è ricompresa nell'ammontare del reddito di cui al punto 1 dello stesso. In sede di dichiarazione il reddito andrà indicato nella colonna 3 per il suo intero ammontare, sommando il reddito indicato al punto 1 del CUD al reddito riportato nelle annotazioni. Tuttavia, inserendo il codice 4 nella colonna 1, il soggetto che presta assistenza fiscale assoggetterà ad imposta la sola parte di reddito che eccede la quota esente € 6.700,00.

Reddito totale € 16.000

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									
SEZ.I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									Modello N. 1
									Rientro in Italia
	TIP. RED.	INDET./ DETER.	REDDITO	IRPEF RITENUTE	GIORNI	ADD.REG. RITENUTE	ADDIZ.LE COMUN. 2012 RIT.ACC.	RIT.SALDO	ADD.LE COM.2013 RIT.ACC.
C1	4	1	16.000		365				
C2									
C3									

Sulla base di quanto precedentemente detto, indicando il codice 4 in colonna 1, automaticamente in sede di liquidazione verrà applicata la franchigia di € 6.700,00, per un reddito imponibile di € 9.300,00 come da prospetto di liquidazione sotto riportato.

CONIUGE DICHIARANTE			
RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	.00	.00
2	REDDITI AGRARI	.00	.00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.00	.00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	9.300,00	.00
5	ALTRI REDDITI	.00	.00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	.00	.00

QUADRO E – ONERI E SPESE

Per quanto concerne il quadro E sono state introdotte **novità relativamente alla Sezione II e alla Sezione III A.**

Una prima modifica prevede l'introduzione di una franchigia di € **40,00** per la deducibilità della parte di premio R.C. auto versato al S.S.N.. In virtù di ciò, nella Sezione II "Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%", al rigo 21 "Contributo S.S.N. – R.C. veicoli" i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza nell'ambito del S.S.N., versati nel 2012 con il premio di assicurazione per responsabilità civile dei veicoli, andranno indicati al lordo del loro ammontare, sarà tuttavia compito di chi presta assistenza fiscale dedurre dal reddito complessivo la sola parte che eccede € 40,00.

Importo deducibile con applicazione franchigia € 40,00

Sez.I - Detrazioni 19%	Sez.II - Oneri deducibili	Sez.III-IV	Sez.V-VI	Modello N. 1
QUADRO E - ONERI E SPESE (importi in Euro)				
SEZ.II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESS.				quote deducibile
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CSSN - RC veicoli	60		20
E22	ASSEGNO AL CONIUGE (Codice fiscale del coniuge)			
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI			
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE			
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP			
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI <--- inserire codice			

Importo lordo pagato

Da qui l'indicazione nel prospetto di liquidazione come segue:

CALCOLO REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTA LORDA		DICHIARANTE	CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	.00	.00
13	ONERI DEDUCIBILI	20,00	.00
14	REDDITO IMPONIBILE	.00	.00
15	COMPENSI PER ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	.00	.00
16	IMPOSTA LORDA	.00	.00

Novità importanti sono state introdotte per la **detrazione del 36% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio**. Il D.L. n.83/12 ha disposto l'aumento della percentuale di detrazione dal **36% al 50%** (per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013) e, al tempo stesso, l'aumento del limite di spesa detraibile, che passa da € **48.000,00** a € **96.000,00**.

La stessa detrazione si applica anche ad interventi volti alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41% O 50% (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)															
E41	Anno	Periodo 2006/2012		Codice fiscale	Vedere Istruzioni	Situazioni particolari			N. rate					Spesa	N. d'ordine immobile
		1	2			3	4	5	6	7	8	9	10		
E41															.00
E42															.00
E43															.00
E44															.00

Nella **Sezione III A** “Spese per le quali spetta la detrazione del 36% o 41 % o 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)”, nella **colonna 2** del rigo **E41** andrà inserito:

- ✓ il **codice 1** per le spese sostenute nel 2006, con riferimento a fatture emesse **tra il 1° gennaio 2006 e il 30 settembre 2006**, per le quali spetta una detrazione d’imposta pari al 41% (tetto di spesa € 48.000,00);
- ✓ il **codice 2** per le spese sostenute **dal 2003 al 2005**, dal **1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006** e **dal 2007 al 25 giugno 2012**, detraibili al 36% con tetto di spesa fissato sempre a € 48.000,00;
- ✓ il **codice 3** per le spese sostenute **dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012** (e fino al 30 giugno 2013), per le quali spetta una detrazione del 50% nei limiti di un tetto di spesa incrementato a € 96.000,00.

Per l’anno 2012, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di € 96.000,00 al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di € 48.000,00.

Quanto appena detto può essere riassunto nella tabella sotto riportata:

Periodo sostenimento spese	Percentuale di detrazione	Limite massimo di spesa detraibile
Fino al 25 giugno 2012	36%	Limite di € 48.000
Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012	50%	Limite di € 96.000 (al netto delle spese sostenute prima del 25 giugno 2012)
Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013	50%	limite di € 96.000,00
Dal 1° luglio 2013	36%	limite di € 48.000,00

Nell’interrogazione parlamentare n.5-0729 del 4 luglio 2012 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito, che riportiamo brevemente di seguito:

- ➔ l’importo massimo detraibile di € 96.000,00, a cui si applica una percentuale di detrazione del 50%, è valido per le spese sostenute nel periodo che va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, e deve essere considerato al netto delle spese precedentemente sostenute, per le quali trovano applicazione un tetto di spesa pari a € 48.000,00 e una percentuale di detrazione del 36%;
- ➔ per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, la detrazione del 50% trova applicazione nei limiti di spesa di € 96.000,00, tenendo conto, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in anni precedenti;
- ➔ se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a € 48.000,00 le spese sostenute nel rimanente periodo dell’anno (con riferimento alla stessa unità immobiliare) non daranno diritto ad alcuna altra detrazione.

Vediamo un esempio che ci aiuterà a capire meglio quanto scritto in precedenza.

ESEMPIO

Contribuente che in ambito di “mera prosecuzione”, con riferimento allo stesso immobile, ha sostenuto le seguenti spese:

- ➔ nel 2011 € 25.000,00;
- ➔ entro il 25 giugno 2012 € 26.000,00;
- ➔ in agosto 2012 € 70.000,00;

- Nel 2011 l'importo di € 25.000,00 è interamente detraibile al 36%;
- nel 2012 la spesa sostenuta entro il 25 giugno (€ 26.000,00) trattandosi di mera prosecuzione è detraibile nel limite di 23.000,00 € al 36% (25.000 + 23.000 = 48.000, limite massimo detraibile);
- sempre nel 2012 la spesa sostenuta oltre il 25 giugno di importo pari a € 70.000,00 è detraibile nel limite di € 48.000,00 al 50%. (il limite di € 96.000,00 va considerato al netto dell'importo già agevolato, ossia € 48.000,00 per gli interventi relativi al 2011 e alla prima parte del 2012).

ATTENZIONE: qualora nel 2013, entro il 30 giugno, il contribuente sostenga spese per un importo pari a € 60.000,00, queste saranno interamente detraibili al 50% (tetto di spesa € 96.000,00 fino al 30 giugno 2013).

Le ulteriori spese sostenute nel corso dell'anno, dopo il 30 giugno 2013, per lo stesso immobile, non saranno più detraibili, dato, a far data dal 1° luglio 2013, il riferimento al nuovo tetto di spesa, pari a € 48.000,00.

Da quest'anno viene meno la possibilità prevista per i soggetti di età superiore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione di cui sopra rispettivamente in 5 e 3 rate annuali. Anche per loro varrà la regola generale della ripartizione in 10 quote annuali.

Da ultimo si sottolinea non una novità, ma una conferma, ossia la proroga (al 30 giugno 2013) delle detrazioni del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, estesa anche alle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Come ogni anno tale spesa sarà portata in detrazione compilando la Sezione IV del Quadro E.

QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE ECCEDENZE E ALTRI DATI

Il D.L. n.16/12 ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2012, un nuovo trattamento fiscale per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico locati, come già visto nella parte relativa al Quadro B "Redditi dei fabbricati". Alla luce della nuova disciplina gli acconti per il 2012 dovevano essere ricalcolati.

Proprio per controllare il ricalcolo degli acconti sono state introdotte **nella Sezione I "Acconti Irpef addizionale comunale e cedolare secca relativa al 2012" le colonne dalla 7 alla 10 del Rigo F1**, da compilare solo nel caso in cui il dato di cui sopra sia stato oggetto di variazione.

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012									
F1	1. Prima rata		3. Trattenuto Mod. 730/2012	5. Prima rata	7. Differenza	9. Imponibile add.le comunale			
	Acconto IRPEF 2012	,00					Acconto Addizionale Comunale 2012	4. Versato con Mod. F24	Acconto cedolare secca 2012
		,00				,00			,00
		,00				,00			,00

La **Sezione III "Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni"** è stata oggetto di modifica per quanto concerne la possibilità di indicare l'eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività e contributo di solidarietà per cui non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. In particolare a **rigo F3, colonna 1**, andrà riportato l'importo di **colonna 4, righe RX13 e RX17 del Modello Unico 2012**.

Sempre nel **rigo F3** sono state inserite 2 nuove colonne, **colonna 5 e colonna 6**. In colonna 5 "Cedolare secca" è possibile indicare l'eventuale credito di cedolare secca risultante dalla dichiarazione dei redditi 2011; mentre la **colonna 6** "Di cui compensata in

F24” permetterà di indicare l’importo dell’eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il Modello F24.

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI								
F3	IRPEF		di cui già compensata in F24		Imposta sostitutiva quadro RT		di cui già compensata in F24	
	1	2	3	4	5	6	7	8
		,00		,00		,00		,00
	Cedolare secca		di cui già compensata in F24					
	5	6	7	8				
		,00		,00				

Da ultimo, nella **Sezione IV** “Soglie di esenzione addizionale comunale”, rispetto alla dichiarazione dei redditi 2012 è stata modificata la modalità di indicazione della soglia di esenzione dell’addizionale comunale per quanto concerne i righi F7 (per il 2012) e F8 (con riferimento al 2013). Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito, con riferimento all’addizionale comunale dovuta per il 2012 e/o per il 2013, una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni, che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione.

In particolare, mentre l’anno precedente erano oggetto di barratura, per il 2013 si dovrà indicare a colonna 2 o il codice 1 o il codice 2, a seconda che l’esenzione **non** sia collegata al reddito imponibile o si sia in presenza di altre agevolazioni.

Nella colonna 1 andrà sempre indicata la soglia di esenzione così come stabilita dalla delibera Comunale.

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI													
F5	Eventi eccez.	IRPEF		Add.le Regionale		Add.le Comunale		Imposta sostitutiva produttività		cedolare secca		contributo solidarietà	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			,00		,00		,00		,00		,00		,00

Modello 730-3

Alla luce delle novità di cui si è dato conto nelle pagine precedenti, anche il modello **730-3** presenta alcuni importanti cambiamenti, riconducibili esclusivamente all’effetto sostitutivo dell’IMU rispetto all’Irpef e alle relative addizionali per quanto concerne i redditi fondiari degli immobili non locati.

In particolare, mentre nella Dichiarazione 2012 **al rigo 12** veniva evidenziata la **deduzione per abitazione principale**, nella Dichiarazione del 2013 tale rigo è stato soppresso e sono stati inseriti due nuovi righi, il **rigo 147** e il **rigo 148**. Nel rigo 147 vengono evidenziati i redditi fondiari non imponibili ai fini Irpef, mentre con il rigo 148 viene riportato il Reddito di abitazione principale.

Nuovi casi di esonero

L’effetto sostitutivo IMU ha comportato, quale ulteriore conseguenza, due nuovi casi di esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione. Il contribuente che nel corso 2012 abbia conseguito esclusivamente redditi derivanti da fabbricati non locati (abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati) soggetti a IMU, o da redditi di lavoro dipendente/pensione e dai fabbricati non locati di cui si è detto in precedenza, è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei Redditi.